

# RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO

Fondata da ALDO CESSARI

Direttore responsabile.  
GIUSEPPE PERA

Direttori:  
RAFFAELE DE LUCA TAMAJO - MARIO FRANCESCHELLI - MARIO GRANDI  
GIUSEPPE FEDERICO MANCINI - LUIGI MONTUSCHI  
RENATO SCOGNAMIGLIO - LUCIANO SPAGNUOLO VIGORITA - GIUSEPPE SUPPIEJ

*PERA: PIERO CALAMAMBREI E LE QUESTIONI DEL LAVORO*



*estratto*

GIUFFRÈ EDITORE  
MILANO

# DOTTRINA

---

GIUSEPPE PERA

## PIERO CALAMANDREI E LE QUESTIONI DEL LAVORO

1. Il centenario dalla nascita del grande giurista e umanista non passerà dimenticato né tra gli addetti ai lavori, specie processualcivili e costituzionalisti né, in genere, tra gli uomini di cultura, perché, a trentatré anni dalla Sua morte, sono ancora vivi uomini di successive generazioni che variamente attinsero al Suo messaggio etico-sociale nel programma di costruire un'Italia migliore.

Né può mancare la voce dei lavoratori. L'insegnamento del Maestro attenne, variamente, anche alle nostre cose vuoi con interventi su talune questioni specifiche vuoi perché (come uomo politico che partecipò all'elaborazione della Costituzione e che poi si batté strenuamente fino all'ultimo per l'inveramento della Carta medesima) fu al centro della Sua attenzione, com'è ovvio, la « questione sociale », cioè la nuova posizione del lavoro nell'ordinamento. Tale questione, infatti, è il capitolo di testa del giuslavorismo, di un diritto che si pone e si svolge di per sé in funzione innovativa del diritto precedente, per far largo ai diritti nuovi della parte lavoratrice e riscattarla dalla miseria e dallo sfruttamento. Per questo può dirsi che i giuslavoristi sono, in un certo senso, i costituzionalisti più autentici dell'esperienza giuridica contemporanea.

La cosa migliore, più produttiva, è di rileggerlo, come io ho fatto nelle ultime settimane; e farlo in modo storicamente

critico, constatando i Suoi apporti ed anche i Suoi limiti, ove possa riscontrarsi (come credo) che, nella Sua generosa battaglia per l'attuazione costituzionale, talora non si rese conto di talune possibilità applicative dei principi della Carta quanto meno ad opera dei magistrati pur in assenza dell'intervento diretto del legislatore. Si tratta, per questo aspetto, di constatazioni *ex post*, fatte col senno di poi per gli sviluppi della tensione pro Costituzione. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che la Sua prematura scomparsa si ebbe nella metà degli anni '50, quando avevamo alle spalle un periodo di inadempienze e solo da poco si era, finalmente, insediata la Corte costituzionale. Eravamo solo alle prime battute dell'inversione del processo. Con l'insediamento della Corte si era posta una premessa istituzionale. Nel frattempo le commissioni parlamentari d'inchiesta stavano raccogliendo il materiale che avrebbe costituito la base dei successivi interventi di legge. E CALAMANDREI, per molto tempo, era stato largamente solo quale *viva vox Constitutionis*; e dico così con l'espressione ch'Egli ritenne di dover rivolgere ad un Presidente della Repubblica, formalmente impegnatosi a mutare registro.

Mi pare di poter raggruppare gli scritti di C., per quanto ci interessa, in tre sezioni: gli scritti dell'epoca corporativa sul processo del lavoro, quelli per la Costituzione e per la sua attuazione, e gli interventi specifici nella stagione postcostituzionale.

2. In epoca corporativa C. reiteratamente intervenne sul processo del lavoro, già allora regolato su diversi principi, rispetto al modello del processo ordinario, con le leggi del 1928 e del 1934. Interventi del tutto plausibili, in sé, da parte dell'insigne processualista, perché considerati e condotti nell'ottica ideologica, di politica del diritto, di stampo chiovendiano, secondo la formula dell'immediatezza, dell'oralità e della concentrazione; quindi con consenso alla riforma. È interessante rileggere oggi queste cose, posto che la riforma del 1973 ha ripreso quegli ideali, ma non sempre e non totalmente il nuovo modello si è inverato nella pratica.

In uno scritto del 1928 dedicato a *Questioni sull'appello nelle controversie di lavoro* (in *Foro tosc.*, 511 ed ora in *Opere giur.*, Morano, VIII ed., 431) afferma, appunto, che « ... il

proceder  
tevole pass  
non ritorno  
re una not  
d'introduzi  
che mi pa  
ni: la tecn  
di concepì  
parte nei  
tore verso

Del 1  
*natura giu*  
*Italia* (ora  
qualificazi  
mento.

Di e:  
rispetto a  
*del lavoro*  
IX, 380)  
mentale  
(allora cc  
be stata  
passiva l  
piena re:  
procedur  
di vecch  
(ancora  
torna lar  
guaribilr  
to non è  
svolgersi  
largame:  
subito. «  
no ai d  
ta ». In  
opposto  
(e talor:  
gi). Le  
alla Ma  
la migli

procedimento oggi seguito nelle controversie di lavoro è un notevole passo in avanti, verso l'oralità e la concentrazione, e un non ritorno alle lungaggini dell'istruttoria scritta». Da segnalare una notazione, di teoria generale, derivata dal diverso modo d'introduzione del processo, con ricorso anziché con citazione, che mi pare non essere stata raccolta in successive teorizzazioni: la tecnica del ricorso potrebbe comportare un diverso modo di concepire il diritto di azione, non come diritto privato della parte nei confronti dell'altra, ma come diritto pubblico dell'attore verso lo Stato.

Del 1934 è il saggio, destinato agli studi per GENY, su *La natura giuridica delle decisioni della Magistratura del Lavoro in Italia* (ora in *Opere giur.*, IX, 365), prezioso sul problema di qualificazione di pronunce costitutive di normativa nell'ordinamento.

Di estrema attualità, circa l'esperienza che va compendosi rispetto alla legge vigente del 1973, è il saggio *Le controversie del lavoro e l'oralità* (in *FI*, 1934, 4, 129; ora in *Opere giur.*, IX, 380). La legge del 1928, quale prima applicazione sperimentale in vista della riforma generale del processo del lavoro (allora come ora!), ha fatto buona prova; ma l'esperienza sarebbe stata migliore se magistrati e avvocati, con la loro resistenza passiva legata alle vecchie abitudini, non avessero evitato la piena realizzazione del modello. Di fatto abbiamo una « curiosa procedura di formazione puramente forense, ibrida accozzaglia di vecchio e di nuovo », con infinite varietà di luogo in luogo (ancora come oggi!), con tanti *stylus curiae*. Nella pratica si torna largamente al processo scritto a cui i protagonisti sono inguaribilmente legati, magari in odio alla vuota oratoria; lo scritto non è ridotto, come la legge vorrebbe, a mere deduzioni da svolgersi in modo compiuto oralmente. Il divieto di rinvio è largamente eluso, di norma la sentenza non viene deliberata subito. « È un po' la mentalità dei contadini, i quali non credono ai discorsi, ma hanno grande rispetto per la carta stampata ». In altri casi « ... per eccesso di zelo si è giunti all'estremo opposto, quello di deliberare la sentenza *prima dell'udienza* » (e talora si ha sentore che anche questo eccesso si verifichi oggi). Le cose vanno assai meglio nei processi di appello innanzi alla Magistratura del lavoro per il minor numero di cause, per la migliore selezione dei magistrati, per la maggior fedeltà allo

spirito della legge, cosicché qui le cose « ... hanno funzionato fin ora in un modo così soddisfacente, che il procedimento praticato dinanzi ad esse mi appare nelle sue grandi linee, come il tipo di procedimento desiderabile ... nella prossima generale riforma del processo civile ». Qui C. scrive una pagina essenziale, mi pare ignorata nella storiografia, che ritengo bene riportare integralmente perché in essa, magari *a contrario*, si fissano i presupposti oggettivi e soggettivi in assenza dei quali è vano sperare nell'inveramento e della riforma parziale e di quella generale ora in cantiere sulla base dei principi della prima (pp. 389-390):

« Si va in udienza colla possibilità di impiegare per la discussione di una causa, specialmente di quelle più importanti, un intero pomeriggio, senza quell'affollamento di cause sul ruolo di una stessa udienza, che rende inquieti e nervosi i giudici e crea in essi l'incapacità psicologica di ascoltare con pazienza la discussione di un processo, quando sanno che prima di sera dovranno ascoltarne tutta una serie. Il collegio, fin dall'inizio, dell'udienza, si dimostra attento e interessato al dibattito, sicché gli avvocati, quando si alzano per parlare, non hanno la sensazione di venir meno alle regole della buona creanza; il consigliere relatore fa in udienza una relazione che è assai spesso un modello di chiarezza e di precisione, sfogliando i fascicoli di cui si dimostra padrone, e familiarmente indicando agli avvocati le questioni su cui è bene che il Collegio sia illuminato; e la discussione si svolge poi con tutta l'ampiezza che la causa richiede, in un ambiente in cui la stessa familiarità, che avvicina in queste aule i giudici agli avvocati, dissuade il difensore che ne avesse voglia dalle divagazioni e dalle volate retoriche, e lo incita a trovare argomenti seri e solidi, che veramente possano servire, di lì a pochi minuti, quando i giudici in camera di consiglio ripenseranno alla discussione, a far trionfare la sua tesi. Si ha l'impressione che il tradizionale sonno dei giudici, intorno al quale la satira si è tanto esercitata, sia scomparso dalle udienze della Magistratura del Lavoro: se esso è la tacita reazione che il tedio dei magistrati ha saputo sempre contrapporre al vaniloquio degli avvocati, è naturale che esso più non alligni là dove la parola degli avvocati è tornata ad esser necessaria, e dove i magistrati, ascoltando i difensori che parlano, hanno la coscienza di prepararsi in questo modo ad assolvere più effica-

cemente,  
consiglio.  
Lavoro e  
Presiden  
di parlar  
punti ch  
si va ser  
ro dell'c  
l'avvocai  
zioni che  
su quei  
richiama  
si va m  
prire co  
delle tir  
zione gi  
Io stess  
tutta la  
terrogaz  
mente c  
di tecni  
dici ed  
schemat  
era con  
za che  
de sosp  
in quel  
per il r  
fensori  
re sfog  
funzion  
nobile c  
Av  
nel mo  
CHIOVE  
cedime  
sviluppi  
bunali,  
process  
avveni

cemente, alla fine dell'udienza, la loro funzione in camera di consiglio. Ho notato che nelle udienze della Magistratura del Lavoro avviene di frequente che, mentre un avvocato parla, il Presidente lo interrompa; non con animo ostile per impedirgli di parlare, ma per invitarlo a intrattenersi più a lungo su certi punti che al Collegio risultano men chiari. La discussione orale si va sempre più trasformando così, dal monologo a lungo respiro dell'oratoria classica, in un agile e nervoso dialogo in cui l'avvocato dev'essere pronto a dare al giudice tutte le spiegazioni che a questo sembri utile chiedergli e a parlare solamente su quei punti sulla cui importanza il giudice ritenga necessario richiamarlo. È evidente che qui la tecnica dell'oratoria forense si va modificando: diventano inutili gli artifici abusati per coprire con parole fiorite la mancanza di idee chiare; e in luogo delle tirate ad effetto occorre in cambio una più vasta preparazione giuridica, una più alacre e vigile prontezza di pensiero. Io stesso ho assistito a un'udienza durata parecchie ore in cui tutta la discussione orale è consistita in un fuoco di fila di interrogazioni rivolte da giudici e da avvocati al perito, appositamente chiamato per dare schiarimenti su una grave questione di tecnica assicurativa. In quell'aula in cui tutti i presenti, giudici ed avvocati, formulavano una dopo l'altra le domande, schematiche e disadorne, volte a chiarire la difficile materia, era completamente caduta quella specie di barriera di diffidenza che in certi processi separa i giudici dagli avvocati e che rende sospetto ai giudici tutto quello che gli avvocati dicono: tutti in quell'aula avevano la sensazione di essere leali collaboratori per il raggiungimento di un unico fine, che era la verità; e i difensori parlavano, e il Collegio li stava ad ascoltare, non per fare sfoggio di eloquenza, ma per portare il loro contributo alla funzione della giustizia, di cui l'avvocato è organo non meno nobile e non meno necessario del magistrato.

Aver restituito vitalità e ragion d'essere all'oralità, intesa nel modo suddetto (ch'è poi quello in cui l'ha intesa Giuseppe CHIOVENDA) rappresenta secondo me il merito maggiore del procedimento delle controversie individuali del lavoro; intendere e sviluppare questa innovazione anche nelle cause dinanzi ai Tribunali, dai quali non sempre lo spirito di queste nuove leggi processuali è stato pienamente inteso, dev'essere nel prossimo avvenire la mira costante dei giudici e degli avvocati.

Non dimentichiamo che il legislatore, che nel procedimento del lavoro ha reso all'oralità l'importanza di una funzione necessaria, non ha soltanto migliorato il processo, ma ha, insieme col processo, innalzato l'avvocatura.

Rendere all'oralità il posto che le compete nel processo, persuadere il giudice della necessità della difesa orale, vuol dire rendere omaggio alla necessità sociale degli avvocati: sappiamo essi dedicare le loro migliori cure a questo processo del lavoro, che è una rivendicazione della dignità del loro ordine ».

3. Passiamo alla *questione sociale costituzionale* nei termini indicati all'inizio. Premetto che prendo in considerazione alcuni scritti particolarmente significativi, perché emergono motivi continuamente ripresi nell'immenso *corpus* della produzione calamandreiana. Infatti C. fu scrittore quanto mai fecondo.

Il tema della « Costituente e questione sociale » venne affrontato organicamente in uno scritto del giugno 1945, poi raccolto nel volumetto ed. U di quell'anno *Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente* (ora in *Opere giur.*, III, spec. 170; nonché in *Scritti e discorsi politici* a cura di Bobbio, Firenze, *La Nuova Italia*, 1966, I A, 141). Rileggendo a quarantatré anni di distanza, questo contributo può apparire strano o quanto meno singolare. C. era del partito d'azione, emerso da tanti filoni ma, fondamentalmente, dall'imperativo « Giustizia e Libertà » di Carlo ROSSELLI e dal liberalsocialismo di CALOGERO, nella ricerca di una sintesi adeguata tra valori nel perseguimento della giustizia sociale. Nel giugno 1945 soffiava anche, almeno in superficie, il vento del Nord ed eravamo alla vigilia del governo PARRI, con un *leader* che non avrebbe mancato di denunciare, tra vivi clamori ed opposizioni, nelle aule della Consulta il proposito di superare l'esperienza democraticamente rarchitica del prefascismo. L'imperativo è pienamente accolto da C.: « ... tra i fattori che concorrono a determinare la costituzione politica di un popolo, sta in primissima linea il fattore economico »; cosicché, accogliendosi per quanto di ragione la critica socialista alla situazione capitalistica, è inevitabile e salutare che la prossima Costituente accolga in sintesi il messaggio rosselliano. Ma poi, cercando di dipanare in concreto il piano, il discorso diventa problematico e cauto. Il problema non è quello

di en  
facile  
nomi  
ziari  
vere  
pratic  
ment  
legife  
speri  
un v  
risors  
della  
ci sa  
... P  
senza  
tà di  
ne se  
la Co

zione  
di C  
incar  
da c  
lettu  
le, l  
più  
pote  
più  
gnos  
to n  
vert  
nistr  
del  
mag  
prat  
men  
l'acc

mos  
Car

di enunciare a tavolino i nuovi diritti sociali; sulla carta è assai facile. Il problema vero è quello di « ... trovare il sistema economico che permetta di soddisfarli », reperendo i mezzi finanziari per l'indispensabile intervento di Stato. « Avremo il dovere di domandarci seriamente quale potrà essere il significato pratico » di astratte proclamazioni. Non è probante il riferimento alla situazione russa, dove la costituzione staliniana ha legiferato su un sistema acquisito. Né vale il riferimento all'esperienza laboristica allora appena agli inizi, perché lassù c'è un vero piano, quello Beveridge. Si dovrà « fare i conti colle risorse di casa nostra »; « saranno veramente le giornate serie della costituente »; « forse dovremo mestamente accorgerci che ci sarà consentito soltanto di porre alcune premesse: formulare ... promesse consolatrici; si dovranno redigere delle tendenze, senza dar conto di fatti compiuti, trovandosi nella dura necessità di dover essere non l'epilogo, ma il prologo di una rivoluzione sociale ». È già qui, *in nuce*, la successiva teorizzazione della Costituzione come rivoluzione solo promessa.

Non è facile intendere il senso intimo di questa prospettiva del 1945, che poi fa corpo con gli sviluppi logici in sede di Costituente (v. *infra*). Probabilmente vi fu, in quell'estate incandescente che tanto passionalmente si trascinava, una lucida consapevolezza politica testimoniante della grandezza intellettuale dell'Uomo. L'Italia non era la Russia dove, bene o male, la rivoluzione del sistema economico si era da tempo compiuta nei fatti. L'Italia non era l'Inghilterra, malgrado tutto potenza vincitrice del conflitto e comunque relativamente assai più ricca. L'Italia usciva, invece, sconquassata, distrutta, bisognosa, come avvenne, dell'aiuto straniero (di uno straniero certo non corrivo a progetti di palingenesi sociale). Forse C. avvertiva anche (ancor prima che la tornata parziale delle amministrative della primavera 1946 lo rendesse palese) che al di là del paese ufficiale, che brulicava perentorio nelle piazze, la maggioranza reale non era nettamente a sinistra. Forse, e soprattutto, C., da giuspositivista di buona razza, era naturalmente alieno da qualsiasi illusione cartacea, poneva sempre l'accento sulle cose realmente possibili.

Queste sue posizioni saranno sviluppate e confermate nel famoso discorso alla Costituente del 4 marzo 1947 a progetto della Carta redatto (v. *Chiarezza della Costituzione*, ora in *Opere*

*giur.*, X, 479). L'oratore ha una vera crisi di rigetto rispetto a tante proposizioni di principio del progetto: « ... ma sono precetti morali, definizioni, velleità, programmi, propositi, magari manifesti elettorali, magari sermoni: che tutti sono camuffati da norme giuridiche, ma norme giuridiche non sono ». Cosa dirò agli studenti dell'art. 1 della Repubblica fondata sul lavoro (se vi sono tanti disoccupati in giro)? Che dire dell'art. 4 e del fatto che, in pratica, gli oziosi possono assumere di assolvere ad una funzione? Con notevole preveggenza C. immagina il dialogo che potrà aversi domani tra il conservatore e il progressista a proposito dell'art. 41; il primo che pone l'accento sulla garanzia di libertà di cui al primo comma, il secondo che insiste sul condizionamento all'utilità sociale di cui al secondo comma (così come anch'io dico, esattamente quarant'anni dopo, a lezione). Insomma tutte queste proposizioni allo stato non sono niente, preannunciano solo una rivoluzione da farsi domani. Ecco perché Egli avrebbe preferito che di tutte queste cose si parlasse, come in altre carte, in un preambolo. L'oratore ricorda come gli era stata tirata la giacca tanto da MORTATI quanto da TOGLIATTI. Il primo lo ammoniva sul valore giuridico delle proposizioni di principio; l'uomo politico sagacemente lo avvertiva, con una sentenza dantesca, che queste proposizioni avevano nella sostanza un forte valore politico nella lotta di domani: discorso che poi ha fatto variamente Umberto ROMAGNOLI. A distanza di decenni (ma sulla base di una complessa, intricata e contraddittoria esperienza di faticoso inverarsi del messaggio del 1948), è facile dire che, sul piano delle possibilità di domani, il Maestro toscano, così lucido nel demitizzare l'apparente impatto dell'ora, aveva torto.

Le posizioni sono ribadite in *Cenni introduttivi sulla Costituente e i suoi lavori*, proemio al *Commentario alla Cost.* diretto da C. e da A. LEVI nel 1950 (ora in *Scritti e discorsi pol.*, cit., II, spec. 455 e ss.). La vera Costituzione è in quanto la Carta detta per la parte organizzatoria. Nel campo sociale non vi è, allo stato, nulla di nuovo perché la Costituente non ebbe tempo per adottare riforme di struttura; « ... ma non pensò neanche a introdurre nell'ordinamento costituzionale nuovi congegni attraverso i quali le esigenze di rinnovamento sociale potessero trovare un diretto sbocco, né tradusse in istituzioni giuridiche aventi un qualsiasi valore pratico le vaghe afferma-

zioni  
mette  
Parla,  
ostent  
tender  
a poco  
stratu  
PUGLI  
una c  
la cor  
stri ci  
che e  
punto

I  
lume  
(ora  
distar  
sto, s  
elimin  
sno  
Ma,  
sta (p  
invec  
condi  
pegna  
te e.  
per i  
ria fi  
di av  
pron  
(ora

buti  
1948  
avar  
in v  
tivo  
*Open*  
prov

zioni di principio colle quali in successive disposizioni si promette la redenzione e la promozione delle classi lavoratrici ». Parla, rispetto alle proposizioni di principio, di « enfatiche ostentazioni verbali », con disposizioni solo programmatiche o tendenziali. I nuovi diritti sociali non sono azionabili (ma di lì a poco, nell'Italia tanto povera degli iniziali anni '50, la Magistratura scoprirà, corroborata dalla teorizzazione di Salvatore PUGLIATTI, il principio, almeno, della retribuzione minima). In una celebre frase parla di rivoluzione solo promessa, anche se la conclusione non è pessimistica: quanto meno certi muri maestri ci sono e dalla Carta deriva quanto meno un messaggio, anche etico, che si rivolge alle generazioni di domani. Il che appunto, certo tortuosamente e non completamente, è avvenuto.

Il discorso è ripetuto nel famoso saggio pubblicato nel volume laterziano del 1955 *La Costituzione e le leggi per attuarla* (ora in *Scritti, cit.*, 467); qui lamentando che, a sette anni di distanza, anche la parte sociale della Costituzione, come il resto, sia rimasta inadempita, senza alcun piano organico per eliminare la piaga ingente della disoccupazione e con l'assolutismo padronale nelle fabbriche nel terrore del licenziamento. Ma, da giurista prudente qual è, rimette piuttosto all'economista (p. 533) la valutazione su quanto avrebbe potuto farsi e che invece, in ipotesi colposamente, non si è fatto, partendo dalle condizioni catastrofiche del 1945. Ora C., uomo civilmente impegnato, mette da parte le perplessità che ebbe come costituente e, tenendo conto delle promesse scritte, cerca di battersi per il loro inveramento. Infatti il Suo canto del cigno in materia fu la famosa, splendida arringa *In difesa di Danilo Dolci* reo di aver organizzato la pacifica protesta dei diseredati di Sicilia, pronunciata il 30 marzo 1956, pochi mesi prima della morte (ora in *Opere giur.*, X, 555).

4. Scarsi, ma come sempre di alta qualità, furono i contributi postcostituzionali d'immediato interesse lavoristico. Nel 1948 C. difese la CGIL avverso l'istanza di sequestro dei beni avanzata dalla corrente bianca scissionistica, risolvendosi la lite in via transattiva; ne venne lo scritto, encomiabilmente espositivo delle tesi *hinc ed inde* dedotte, pubblicato in *GI* (ed ora in *Opere giur.*, IX, 487), con la conclusione che la vicenda comprovava « ... l'insufficienza delle poche norme che regolano nel

codice civile le associazioni non riconosciute di fronte a questa imponente realtà sociale » dei sindacati e dei partiti. Non a caso nella più recente dottrina il tema è stato largamente approfondito, ad es. con gli importanti contributi di GALGANO, nei termini da ultimo ripresi criticamente nella monografia di CARABELLI.

Del 1952 è il saggio, ben noto e costantemente richiamato, sul *Significato costituzionale del diritto di sciopero* (in *RGL* ed ora in *Opere giur.*, III, 443). Dopo aver precisato la funzione sociale dell'istituto, come strumento ai fini della trasformazione sociale costituzionalmente voluta (impostazione poi largamente ripresa), l'A. si premura soprattutto di costruirlo strutturalmente in valutazione critica di altre teoriche, in termini di potere del sindacato di facultizzare, con la proclamazione, l'astensione collettiva dal lavoro e la conseguente attuazione da parte dei singoli. A stretto rigore lo sciopero sospende solo l'obbligazione di lavoro, non il rapporto che continuerebbe a tutti gli effetti, anche economici. A stretto rigore resta il diritto al salario: certo l'opportunità di questa implicazione, come invito ad un ozio retribuito, è sindacalmente discutibile; ma, se si volesse evitarla, sarebbe indispensabile una formale disposizione di legge. Come si è spesso notato, questo contributo è fortemente datato, insieme a diversi altri della prima legislatura, con una prospettiva poi presto superata nell'esperienza. Infatti C., come gli altri, all'epoca considerava lo sciopero in connessione col procedimento di stipulazione dei contratti collettivi, nel collegamento tra art. 39 e 40; meditava, cioè, nella convizione della possibilità, forse dell'imminenza, della legge sindacale organica. Diversi passaggi sono esplicitamente o no in tal senso; si veda, soprattutto, il n. 11. Nella parte finale, ribadisce la distinzione tra sfera economica e politica, anche se afferma la difficoltà del tracciato. Ma importanti furono e restano le considerazioni generali (n. 14), di politica del diritto e no. La prima, citatissima, secondo la quale dello sciopero, divenuto diritto, è inevitabile una qualche limitazione ed armonizzazione nell'universo dell'ordinamento, com'è nella logica delle cose; di guisa che questa operazione, se non sarà compiuta dal legislatore, sarà fatta dalla magistratura (come è puntualmente e per diversi versi avvenuto). La seconda fu l'ammonizione a non vanificare o a non rendere troppo difficile proceduralmente l'esercizio di

questo d  
voluta d  
sotto alti  
attualità.

Ma,  
tutto ne  
gliore, r  
senso an  
*La Costi*  
problem:  
Si limit:  
mettend  
Eppure,  
erano se  
contro,  
di legge  
ci e, al  
tica di  
avanti.  
del 195:  
dal prof  
perché  
positivo  
to nella  
in tutta  
riament  
spinte,  
che, sp  
rebbe i  
cambia:  
taglia i  
con tar  
Non a  
ca alla  
termina  
venuto  
che, al  
tio ad  
ne, ev

questo diritto: se ne sarebbe impedita la funzione stimolatrice voluta dalla Costituzione, e la lotta sociale sarebbe ricomparsa sotto altre forme illegali. Anche questo ammonimento resta di attualità.

Ma, nella sostanza e per coerenza ideale, C. voleva essere tutto nella Costituzione, prendendola nel senso finalistico migliore, ma senza mutilazioni dettate da interessi di parte in senso angusto. È significativo che nel saggio citato del 1955 su *La Costituzione e le leggi per attuarla* l'A. non si diffonde sul problema della legge sindacale all'epoca largamente dibattuto. Si limita a lamentare ancora l'inadempienza del legislatore, mettendo insieme e il c.c.n.l. e gli artt. 39 e 40 (spec. p. 494). Eppure, ripeto, su questo, nel corso della prima legislatura, si erano scritti fiumi d'inchiostro, soppesandosi variamente pro e contro, diverse modalità. Vi erano state anche diverse proposte di legge. In particolare vi era stato il disegno di legge Rubinacci e, almeno allora, larga parte dell'opinione e della classe politica di governo parevano seriamente intenzionate ad andare avanti. Sul disegno Rubinacci, in particolare, nella primavera del 1953 vi era stato un convegno nutrito a Firenze, promosso dal prof. MAZZONI. In C. non c'è traccia di tutto questo: forse perché nel pensiero riposto dell'A. (ormai ancora da giurista positivo, che aveva dalla Sua quanto stava solennemente scritto nella Carta), la Costituzione doveva andare avanti nei fatti in tutta la sua interezza come legge fondamentale compromissoriamente posta, in adeguato e vivente equilibrio tra tutte le spinte, gli interessi ed i valori contrapposti. Forse avvertiva che, spezzando l'unitarietà del discorso, la buona causa ne sarebbe risultata moralmente pregiudicata. Prima che tante cose cambiassero, negli ultimi sprazzi della sua lunga e intensa battaglia per un ordinamento migliore, C. era ancora l'Uomo che con tanto tormento aveva partecipato alla stesura della Carta. Non a caso larga parte del contributo del 1955 è tutto una critica alla situazione di rottura e di discriminazione che si era determinata tra le grandi forze politico-sociali (fra le quali era avvenuto il compromesso del 1947) reiteratamente affermando che, almeno sul piano dell'attuazione costituzionale, la *conventio ad excludendum* andava, con un supremo appello alla ragione, evitata. In fondo, non si rendeva ragione del perché non

fosse possibile dar corso alla suprema sintesi di *Giustizia e Libertà*.

PIERO CALAMANDREI E LE QUESTIONI DEL LAVORO. — Riassunto: *Nel centenario della nascita del grande giurista ed umanista, l'A. ne ricorda il notevole contributo scientifico e ideale in campo lavoristico, considerandone gli scritti dell'epoca corporativa sul processo del lavoro, quelli per la Costituzione e la sua attuazione, e gli interventi specifici nella stagione postcostituzionale.*

PIERO CALAMANDREI AND LABOUR MATTERS. — Summary: *On the centenary of the great lawyer and humanist's birth, the author points out the remarkable scientific and ideal contribution he gave to Labour Law studies with his works over labour litigation procedure, written during the corporatism, those over the Constitution and its accomplishment and, lastly, for his specific contributions during the post-constitution period.*

PIERO CALAMANDREI UND DIE ARBEITSFRAGEN. — Zusammenfassung: *Zum hundertsten Geburtstag des grossen Juristen und Humanisten, erinnert der Verfasser an seinen bedeutenden wissenschaftlichen und ideellen Beitrag im Arbeitsgebiet, seine Schriften zum Arbeitsprozess in der Korporativepoche betrachtend, sowie jene fuer die Verfassung und ihre Verwirklichung und seine spezifische Stellungnahme in der Zeit nach der Inkraftsetzung der Verfassung.*